

# STATUTO DELLA “CONSULTA GIOVANILE” di Samarate

## **Art. 1 Istituzione**

E' istituita dal Comune di Samarate la “CONSULTA GIOVANILE” comunale, quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle nuove generazioni e la Pubblica Amministrazione locale.

## **Art. 2 Scopi**

La Consulta:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani nel territorio locale,
- promuove progetti, ricerche, focus group, incontri, dibattiti ed iniziative attinenti al mondo dei giovani,
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero,
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali,
- promuove azioni tese a prevenire, interpretare e mitigare le situazioni di disagio giovanile,
- è organo consultivo e ha facoltà di offrire pareri non vincolanti per gli organi dell'Amministrazione comunale relativamente a questioni attinenti la sfera giovanile,
- relaziona una volta all'anno direttamente al Consiglio Comunale circa la propria attività e può proporre all'Assessore o Consigliere con delega alle politiche giovanili un progetto di intervento annuale.

Promuove inoltre rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale e, se possibile, internazionale.

Può raccogliere informazioni e redigere proposte nei settori d'interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo).

Raccoglie informazioni nei predetti campi o direttamente con ricerche autonome o per mezzo delle strutture amministrative comunali.

Può collaborare con i servizi InformaGiovani presenti sul territorio e con tutte le altre associazioni, organismi od enti con cui possa perseguire scopi comuni.

## **Art. 3 Organi**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- l'Assemblea,
- il Consiglio,
- il Portavoce,
- eventuali Commissioni di Lavoro.

Le funzioni amministrative, se necessarie e richieste, saranno svolte dal personale messo a disposizione dal Comune, attraverso l'Assessorato individuato dall'Amministrazione come referente della Consulta.

## **Art. 4 L'Assemblea**

Possono essere membri dell'Assemblea tutti i giovani residenti nel Comune con età compresa tra i 15 e i 30 anni, tramite iscrizione all'Albo dell'Assemblea con le modalità previste successivamente.

L'Albo viene mantenuto e aggiornato dall'Assessorato di riferimento.

Ai fini della partecipazione alle sedute dell'Assemblea occorre l'iscrizione all'Albo entro 7 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

A cura dell'Assessorato individuato come referente, viene inviata comunicazione dell'esistenza della Consulta e della possibilità di iscrizione all'Albo a tutti coloro che annualmente entrano nel quindicesimo anno di età.

L'Assemblea fissa le linee di indirizzo del Consiglio, propone tematiche di studio, campi di intervento, proposte da attuare.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Portavoce.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla maggioranza dei membri del Consiglio o dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea.

E' valida con qualsiasi numero di partecipanti, salvo in occasione delle votazioni per il Consiglio, per cui è richiesta la presenza di almeno un quarto degli iscritti all'albo.

L'Assemblea è convocata ogni volta se ne rilevi la necessità, via mail, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della convocazione.

E' data pubblicità della convocazione tramite affissione all'Albo pretorio e tramite il sito Internet comunale.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile l'Assessore o il Consigliere con delega alle politiche giovanili, il Sindaco e due terzi dei Consiglieri Comunali.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri comunali, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. L'Assessore o Consigliere con delega alle politiche giovanili e il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori senza diritto di voto.

### **Art. 5 Il Consiglio.**

Il Consiglio è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ed è composto da 11 giovani dell'Assemblea stessa.

Ha durata in carica di 3 anni e funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte.

E' l'organo operativo cui compete organizzare il programma di lavoro e le proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate dall'Assemblea e poi avanzate agli organi dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Portavoce.

E' data pubblicità alla convocazione tramite affissione all'Albo Pretorio e al sito internet comunale.

Può essere convocato in via straordinaria dalla maggioranza dei componenti del Consiglio o su richiesta dell'Assessore di riferimento o del Consigliere delegato alle politiche Giovanili.

E' valido con la presenza di almeno 6 consiglieri.

Non hanno diritto di voto passivo per la carica di consigliere della Consulta coloro che rivestano al momento dell'elezione la carica di Consigliere Comunale o di membro della Giunta Comunale.

### **Art. 6 Il Portavoce.**

Il Portavoce della Consulta Giovanile è un giovane eletto dal Consiglio.

Dura in carica per il mandato del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

In assenza del Portavoce, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il vice eletto dal Consiglio stesso.

Il Portavoce per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

In caso di assenza del portavoce e del suo vice, ne fa le veci il maggiore in età.

Il Portavoce mantiene i collegamenti con le Istituzioni sul territorio e con le altre Consulte giovanili provinciali, regionali e nazionali.

### **Art. 7 Sede.**

La sede della Consulta Giovanile è stabilita presso locale messo a disposizione dalla Amministrazione comunale.

### **Art. 8 Prima Convocazione**

La Consulta Giovanile, nella forma della prima Assemblea, che si terrà entro 45 giorni dalla esecutività della delibera di costituzione, viene convocata tramite lettera inviata a tutti i giovani dai 15 ai 30 anni ad opera dell'Assessorato Servizi alla Persona.

### **Art. 9 Finanziamenti**

La Consulta giovanile è finanziata dall'Amministrazione Comunale.

Se i finanziamenti risulteranno insufficienti per le varie iniziative, la Consulta potrà operare la ricerca finanziaria. Le spese devono essere rendicontate in sede assembleare nella prima seduta successiva all'effettuazione delle stesse.

### **Art. 10 Comunicazione**

La Consulta giovanile potrà comunicare attraverso gli strumenti ordinariamente utilizzati dall'Amministrazione comunale (via mail, sito, affissioni, albo pretorio, periodico comunale, etc).

### **Art. 11 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si rinvia alle norme, regolamenti e normative vigenti.